



COMUNE DI MASSA MARTANA

PROVINCIA DI PERUGIA

**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL' ASILO NIDO COMUNALE "IL GIARDINO DELLE FIABE" SITO IN VIA VECCHIA FLAMINIA N. 2/C. PERIODO 01.09.2021 - 31.08.2024
CIG 8823494198**

PROGETTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

OGGETTO DEL SERVIZIO

La concessione ha per oggetto la gestione di un Nido d'infanzia rivolto a bambini/e da 3 a 36 mesi nell'immobile di proprietà comunale sito in Via Vecchia Flaminia n. 2/C, al piano terra ai sensi della L.R. 22.12.2005 n. 30 e del Regolamento Regionale 20.12.2006 n. 13.

L'Asilo è momento autorizzato per accogliere un massimo di n. 29 (in base ai nuovi standard stabiliti dal Regolamento Regionale art. 6 comma 7, come modificato dal Regolamento Regionale 22.12.2010 n. 9 per cui il rapporto minimo superficie utile netta e ricettività è fissato in metri quadrati otto virgola cinque per ogni bambina o bambino ammissibile) e si articola in tre sezioni:

- sezione lattanti (da 3 mesi e fino a 1 anno)
- sezione semidivezzi (oltre 1 anno e fino a 2 anni)
- sezione divezzi (oltre 2 anni e fino a 3 anni).

L'oggetto della concessione comprende: la gestione unitaria e complessiva del servizio educativo e socio-pedagogico, la cura e l'igiene personale del bambino, la gestione del servizio di refezione scolastica consistente nella distribuzione e assistenza ai pasti, il servizio di igiene e pulizia dei locali, servizio di lavanderia della biancheria di uso quotidiano, fornitura di materiali igienici, sanitari, ludico-didattici e di quant'altro necessario all'espletamento delle attività, la gestione delle procedure di accesso e di riscossione delle rette relative ai Servizi di cui alla concessione.

Il servizio di preparazione dei pasti dovrà essere gestito direttamente dall'affidatario, mediante proprio personale c/o il centro di cottura posto nella stessa struttura e piano del nido, al piano terra.

Il concessionario dovrà erogare i pasti secondo garanzie di qualità certificate (ISO 9001) ed in conformità al sistema di analisi di controllo HACCP avvalendosi di fornitori in grado di possedere le idonee garanzie, nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Al concessionario sarà consegnato l'immobile sopra descritto per lo svolgimento del servizio con le relative parti esterne, adibite al servizio, concesso in uso gratuito per l'intera durata della concessione.

Il concessionario dovrà farsi carico di tutti gli oneri relativi alla gestione dell'immobile indicato nella relativa planimetria, tra i quali le utenze (nessuna esclusa), le assicurazioni, la sicurezza e la manutenzione ordinaria dell'immobile, delle attrezzature e degli arredi, i quali, al termine del contratto, dovranno essere consegnati in ottime condizioni di funzionalità.

Il Comune mantiene le funzioni di indirizzo e di controllo della gestione.

La gestione dovrà altresì avvenire nel rispetto di tutte le normative regionali e nazionali di settore vigente, pertanto i Servizi dovranno essere soggetti all'applicazione degli standard di funzionamento dettati dai nuovi indirizzi regionali in materia di prima infanzia.

Il predetto servizio asilo nido rientra tra quelli elencati nell'allegato II B del D.Lgs. n. 163/2006 e, pertanto, non soggetto a tutte le disposizioni del citato codice dei contratti pubblici.

L'Amministrazione si riserva di affidare al soggetto aggiudicatario servizi complementari analoghi a quelli oggetto del contratto che saranno oggetto di separato accordo nel rispetto di quanto disposto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

STRUTTURA

L'immobile adibito al servizio, compreso lo spazio esterno ad uso esclusivo, meglio descritto nella planimetria allegata al presente progetto sub. "A", dotato degli impianti fissi, delle attrezzature e degli



COMUNE DI MASSA MARTANA

PROVINCIA DI PERUGIA

arredi viene concesso, nello stato in cui si trova, in comodato d'uso, dalla data di avvio della concessione e per la durata del contratto esclusivamente per la gestione dell'attività in oggetto.

La struttura verrà consegnata al concessionario mediante apposito verbale di consegna sottoscritto dal competente responsabile del Comune e dal legale rappresentante del concessionario. Al verbale sarà allegato analitico inventario, descrittivo dello stato dell'immobile, degli impianti fissi, delle attrezzature e degli arredi e di quant'altro presente.

La struttura, le attrezzature e gli arredi saranno custoditi dalla Ditta Aggiudicataria per tutta la durata dell'appalto anche nei periodi di chiusura del servizio.

Alla scadenza saranno riconsegnati mediante redazione di apposito verbale di consegna. I locali e gli arredi dovranno essere riconsegnati al Comune di Massa Martana nello stato medesimo in cui il concessionario li ha ricevuti, risultante dal verbale di consegna che una volta sottoscritto verrà conservato agli atti, salvo il deperimento d'uso.

È a carico del Concessionario la sostituzione del materiale mancante o danneggiato consegnatogli dall'Ente Appaltante. Gli eventuali danni ai beni mobili ed immobili e gli eventuali ammanchi dovranno essere riparati o reintegrati entro un termine che sarà fissato dal verbale di riconsegna. Trascorso inutilmente tale termine, l'Ente Appaltante avrà titolo di rivalersi sulla cauzione per un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o di mercato per quelli mancanti, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Tutto quanto necessario per l'espletamento del servizio e non consegnato dall'Ente Appaltante dovrà essere fornito dal Concessionario a sua cura e spese, senza alcun tipo di rimborso da parte dell'Amministrazione, previa comunicazione all'Ente Appaltante.

Il Concessionario non potrà apportare alcuna innovazione, addizione e miglioria al fabbricato senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione Comunale. Ove autorizzati, ogni onere e spesa relativa a tali eventuali interventi è a carico del concessionario.

Al termine della concessione ogni modifica, miglioria, innovazione e addizione resta acquisita al patrimonio dell'Ente concedente senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo, rimborso o altro ristoro, salvo il diritto di recupero ove ciò possa avvenire senza pregiudizio dell'immobile concesso. Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si applicano gli artt. 1803 e seguenti codice civile. Il concessionario potrà disporre dell'immobile esclusivamente per gli adempimenti relativi alla concessione, non potendo destinarli ad altri usi se non quelli collegati al servizio previsti dalla normativa in materia di nidi, previo consenso scritto dell'Amministrazione comunale.

Per l'intera durata del contratto resta a carico del Concessionario la manutenzione ordinaria dell'immobile e dell'adiacente area verde secondo i criteri della regola d'arte e della diligenza del buon padre di famiglia.

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà durata pari a tre anni educativi con decorrenza dal **01/09/2021** e termine al **31/07/2024**, con possibilità di rinnovo per l'anno scolastico successivo 2024/2025. E' facoltà dell'Amministrazione comunale procedere alla consegna anticipata del servizio, nelle more della stipula del contratto. Le Ditte/Cooperative concorrenti accettano esplicitamente nell'offerta di gara questa possibilità e non potranno opporre riserve.

L'appalto concernerà, fin dal suo inizio, tutte le attività descritte dal presente capitolato.

E' fatto obbligo al gestore dell'appalto di rendersi disponibile all'attività preparatoria entro la settimana antecedente secondo programmazione concordata con l'Ente.

Alla naturale scadenza, senza che l'Ente Appaltante si sia avvalso delle facoltà di cui al successivo comma, il contratto si intende risolto di diritto, senza obbligo di preavviso.

Tuttavia l'Ente Appaltante si riserva la facoltà di prorogare il termine del contratto per un ulteriore anno educativo alle medesime condizioni, previa comunicazione mediante lettera raccomandata A.R. al



COMUNE DI MASSA MARTANA

PROVINCIA DI PERUGIA

Concessionario, almeno quindici giorni prima della scadenza dell'appalto; in ogni caso la proroga non potrà essere superiore all'anno educativo 2024/2025 e perciò fino a luglio 2025.

Il concessionario è impegnato ad accettare tale eventuale proroga alle condizioni tutte del contratto, giuridiche ed economiche, vigenti alla data di naturale scadenza dell'appalto, nessuna esclusa.

E' libera facoltà dell'Ente di recedere dal contratto in tutto o in parte, prima della sua naturale scadenza, in relazione ad eventuali diversi assetti organizzativi o diverse forme di gestione dei servizi tali da rendere non più necessaria la fornitura, per indisponibilità finanziaria o per il manifestarsi di superiori interessi pubblici che indirizzano verso soluzioni economicamente vantaggiose, venendo quindi meno il bisogno diretto da parte del Comune.

Non sarà riconosciuto all'impresa, a fronte dell'eventuale recesso di cui trattasi, alcun rimborso spese o contributo o utilità di qualsiasi natura.

VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE

Come da allegata relazione tecnico illustrativa (allegato A), l'importo totale stimato della concessione, a base di gara, è quantificato per i n. 3 anni educativi in Euro 461.286,00 (quattrocentosessantunomiladuecentottantasei/00) oltre I.V.A. se dovuta.

Nel caso di rinnovo del contratto di concessione per ulteriore n. 1 anno (scadenza 31.08.2025), l'importo complessivo del contratto ammonterà a € 615.048,00 oltre iva se dovuta.

L'importo è determinato a rischio del gestore del servizio aggiudicatario in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e stime ed è onnicomprensivo di ogni onere. Stante l'assenza di interferenze tra personale del committente e quello del concessionario, allo stato attuale si ritiene non necessaria la predisposizione del documento per rischi da interferenze (DUVRI) ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008. Pertanto l'importo degli oneri della sicurezza necessari per l'eliminazione dei rischi da interferenze è pari a 0. L'Ente appaltante si riserva di predisporlo in caso se ne ravvisi la necessità.

L'importo annuale è quantificato in € **153.762,00** (centocinquantemilasettecentosessantadue/00) oltre I.V.A. se dovuta. Il corrispettivo del concessionario è costituito unicamente dalla riscossione diretta delle rette nei confronti degli utenti e dal contributo comunale. La gestione pertanto dovrà avvenire a cura e spese del Concessionario e a suo completo rischio.

La base d'asta è costituita dal contributo del Comune pari ad €. 42.112,00 annui.

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO

La capacità ricettiva del nido è di 29 posti, nel rispetto della normativa Regionale vigente;

Il servizio socio educativo per la prima infanzia – nido comunale “Il Giardino delle Fiabe” è attivato per un orario giornaliero di funzionamento dal Lunedì al Venerdì dalle ore 7:30 alle 17:30.

In questo arco di tempo, la permanenza dei bambini al Nido può variare secondo la fascia oraria prescelta dal genitore al momento della presentazione della domanda di ammissione al servizio e precisamente: dalle ore 7:30 alle ore 17:30 (orario completo), dalle ore 7:30 alle ore 14:30 (orario ridotto).

La possibilità di prosecuzione dell'orario fino alle ore 18:00 può avvenire solo in funzione e in seguito all'approvazione di una specifica progettualità con la previsione di specifiche risorse a ciò finalizzate, salvo in ogni caso il periodo di permanenza dei bambini presso il servizio, previamente concordato con la famiglia non può superare le dieci ore giornaliere.

È prevista la chiusura dell'Asilo Nido per festività civili, religiose e Santo Patrono, vigilia del Natale, 31 dicembre, il Venerdì Santo ed il mese di agosto, come da delibera del consiglio comunale n. 35 del 20.09.2018 “Approvazione Nuovo Regolamento di Gestione dell'Asilo Nido Comunale”.

Previa verifica dei bisogni dell'utenza effettiva e/o potenziale e previa valutazione economico-finanziaria, l'Ente Appaltante potrà modificare l'orario di apertura del nido.



COMUNE DI MASSA MARTANA

PROVINCIA DI PERUGIA

Nell'ipotesi di inserimento di minori portatori di handicap, la Ditta Aggiudicataria ha l'obbligo di provvedere ad uniformarsi ai parametri di legge relativi al personale educativo di sostegno.

Al servizio, oggetto del presente appalto, viene riconosciuto il carattere di interesse pubblico. Per nessuna ragione esso potrà essere sospeso o abbandonato.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'affidamento della gestione del servizio richiede la piena esecuzione delle prestazioni secondo la normativa di settore vigente.

In particolare, da un punto di vista metodologico, si richiedono le seguenti prestazioni:

1. l'elaborazione e la realizzazione di un servizio di nido ed eventuali ulteriori servizi con modelli organizzativi anche sperimentali, il monitoraggio/verifica degli stessi interventi rispetto ai bisogni territoriali e alle problematiche relative all'infanzia senza esclusione di soggetti svantaggiati;
2. l'elaborazione e la realizzazione di una Programmazione educativa degli interventi come strumento operativo annuale calibrato e aggiornato, nei termini di flessibilità organizzativa e nella proposta socio-educativa, sui bisogni rilevati senza esclusione di soggetti svantaggiati;
3. l'elaborazione di un Piano di attività finalizzato a sviluppare sia un lavoro di rete con i Servizi e/o Istituzioni territoriali diretti alle stesse categorie di utenza sia la partecipazione e il coinvolgimento delle famiglie nell'adozione delle scelte educative del nido e nella verifica qualitativa della loro attuazione;
4. l'elaborazione e la realizzazione di attività di monitoraggio e verifica come parte delle progettualità sopraindicate con indicazioni sulle modalità di rilevazione sistematica delle informazioni e dei dati necessari alla valutazione dei risultati e/o alla rimodulazione degli interventi per il servizio concordandolo con il Comune. Le attività di monitoraggio della qualità del servizio, secondo indicatori e strumenti definiti dalla Regione Umbria, saranno concordate e programmate con incontri periodici tra le specifiche funzioni di coordinamento individuate rispettivamente dal soggetto gestore e dal Comune.

La gestione del servizio oggetto della concessione richiede inoltre le seguenti professionalità:

a) Personale educativo con competenze di educatore professionale in possesso di titoli di studio e/o esperienze professionali e formative previste dalla normativa Regionale di settore. Il personale impiegato nelle diverse tipologie di servizio deve essere funzionale a garantire la gestione di contesti educativi complessi fondati sulla relazione adulto/bambino oltre a possedere competenze professionali in materia di osservazione, ascolto, accoglienza, progettazione e documentazione del Progetto educativo del Servizio assegnato. In particolare, nell'ambito dei diversi contesti educativi, devono essere garantite le seguenti prestazioni:

- attività educative organizzate sia in un piccolo che in un grande gruppo e/o individualizzate per promuovere l'identità, autonomia e competenza secondo lo sviluppo evolutivo degli utenti del Servizio;
- attività finalizzate alla informazione, partecipazione e coinvolgimento delle famiglie nell'adozione delle scelte educative e nella verifica della loro attuazione;
- documentazione delle attività del Servizio;
- produzione di relazioni di verifica, con periodicità (e comunque ogniqualvolta dovesse presentarsi la necessità) sull'andamento del servizio assegnato, con elementi di valutazione sul lavoro svolto rispetto agli obiettivi;

Inoltre il personale educativo, dovrà:

- gestire gli interventi in maniera unitaria e collegiale utilizzando metodologie di lavoro di gruppo;
- assicurare, di regola, il criterio di continuità prevedendo, nello stesso servizio la presenza dello stesso educatore in maniera stabile e continuativa;
- garantire continuativamente il rapporto numerico minimo educatore/bambino indicato nelle diverse tipologie di servizio dalla normativa e dalle disposizioni emanate in materia di gestione del servizio di nido. Pertanto il concessionario ha l'obbligo di garantire la copertura delle assenze e di sostituire il



COMUNE DI MASSA MARTANA

PROVINCIA DI PERUGIA

personale, per qualsiasi assenza dal servizio, con figure di identica qualifica e profilo professionale ogni qualvolta venga compromesso tale rapporto.

b) Personale ausiliario Tale figura professionale, con compiti relativi alla pulizia, riordino degli ambienti, predisposizione e distribuzione pasti, collabora con il personale educativo alla realizzazione delle finalità del Servizio per tutte le operazioni assistenziali e logistiche e di supporto alle mansioni educative proprie degli educatori.

c) Il Concessionario designa un proprio rappresentante con funzioni di coordinamento e supervisione del progetto pedagogico educativo, il cui nominativo dovrà essere comunicato al Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Massa Martana.

Servizio mensa

Il servizio di preparazione dei pasti potrà essere gestito direttamente dal Concessionario, mediante proprio personale c/o l'Asilo Nido, cucina posta al piano terra.

Attività di pulizia

Il concessionario si fa carico di tutte le attività di pulizia e sanificazione giornaliera e periodica, anche del giardino ed aree esterne, assicurando standard qualitativi adatti alla tipologia dei locali e degli arredi. Gli orari di svolgimento delle operazioni di pulizia, l'articolazione delle pulizie ordinarie, periodiche e le eventuali pulizie straordinarie deve coordinarsi con lo svolgimento dell'attività.

La pulizia dei locali deve essere eseguita a regola d'arte con la massima cura e diligenza nel rispetto delle norme igieniche e con tutte le cautele atte ad evitare ogni eventuale danno ai locali, ai mobili ed arredi.

I prodotti usati devono essere di prima qualità, di facile uso, di odore non sgradevole, ad azione rapida, senza possibilità di alterare i materiali con cui vengono a contatto, atti a garantire il pieno rispetto delle norme igieniche e la salvaguardia delle persone e degli ambienti.

Il concessionario dovrà farsi carico anche di eventuali interventi di disinfezione e disinfestazione che si rendessero necessari. Il gestore si obbliga altresì ad adempiere agli obblighi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro con particolare riferimento al **D.Lgs. n. 81/2008**.

Manutenzione ordinaria

Il concessionario si impegna a provvedere alla manutenzione ordinaria dell'immobile e degli impianti, effettuando gli interventi necessari con particolare attenzione al mantenimento dello stato di sicurezza per chi vi accede. In particolare provvede a:

- attività di manutenzione dell'immobile e di quanto in esso contenuto come risultante dal verbale di consegna (mobili, suppellettili, ausili) e alla loro eventuale sostituzione in caso di grave deterioramento;
- controllo e manutenzione ordinaria dell'impianto idrico-sanitario- fognature e scarichi – impianto elettrico, pareti e soffitti: intonaci, tinteggi, vernici e pareti - serramenti e infissi attivando per quanto riguarda l'impianto di riscaldamento tutte le procedure e controlli periodici previsti dalla vigente normativa;

- manutenzione ordinaria del giardino e dei giochi per bambini ivi presenti effettuando gli interventi necessari per la fruibilità dello spazio con particolare attenzione al mantenimento dello stato di sicurezza per chi vi accede.

Restano a carico del concessionario tutti i costi della custodia e della manutenzione ordinaria dei locali e dei beni anzidetti ed il ripristino dei danni eventualmente causati durante la concessione.

Il concessionario è tenuto ad effettuare tutte le forniture strumentali, connesse o complementari alle prestazioni oggetto del contratto, quantunque non indicate nel presente capitolato, restando per esse compensate con il corrispettivo convenuto senza che per ciò possa pretendere alcun genere di rimborso, compenso o indennizzo.

Il rapporto numerico tra educatori e bambini iscritti e tra personale ausiliario e bambini iscritti deve essere conforme a quanto previsto dalla normativa Regionale e comunale vigente.



COMUNE DI MASSA MARTANA

PROVINCIA DI PERUGIA

Art. 7 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Sono a carico del concessionario:

- ogni onere occorrente per l'espletamento del servizio di cui al presente capitolato, ivi inclusi gli emolumenti al personale, gli oneri assicurativi e previdenziali infortunistici, i costi di gestione, materiali di consumo, mezzi, attrezzi e strumenti necessari ed ogni altro onere e responsabilità di qualsiasi tipo e natura, compresa la sostituzione del personale assente per congedo ordinario e/o straordinario;
- ogni onere e responsabilità derivante dalla gestione del servizio sotto il profilo giuridico, economico, igienico-sanitario, organizzativo con conseguente obbligo a sollevare il Comune da qualsiasi azione, pretesa che possa derivargli da terzi;
- nominare il responsabile ai sensi del D. Lgs 81/2003 e successive modificazioni e dovrà indicare il nominativo del RSPP nonché il Responsabile HACCP ai sensi del D.Lgs. n. 155/1997 oltre che adottare il manuale di autocontrollo (HACCP) relativo al servizio di Asilo Nido;
- impegnarsi a nominare ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 un proprio responsabile il quale è tenuto al rispetto delle norme in merito al trattamento dei dati;
- tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, conseguenti la gara e la stipula del contratto di concessione, ivi comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione nonché quelle relative al deposito di cauzione e alla stipula di contratti assicurativi;
- produrre quietanze di avvenuto pagamento del premio assicurativo
- la gestione complessiva del nido, compresa la riscossione diretta delle rette, come determinate con D.G.C. n. 97 del 08.09.2020 relative alla frequenza;
- istruttoria delle domande di accesso e ammissione dei bambini all'asilo nido e alla loro assegnazione all'asilo stesso;
- garantire la continuità nel servizio degli operatori assegnati, allo scopo di evitare interruzioni deleterie nel rapporto educativo-affettivo con i bambini; il personale educativo, al fine di garantire la continuità, non deve normalmente essere sostituito per tutta la durata della convenzione; eventuali sostituzioni provvisorie o definitive sono consentite a seguito di cessazione del rapporto di lavoro o per evenienze contingenti o straordinarie che dovranno essere comunicate al Responsabile del Servizio Affari Generali del Comune di Massa Martana;
- si impegna a utilizzare per l'espletamento dei servizi personale in possesso dei requisiti di cui alla L.R. 30/2005 e del Regolamento 13/2006;
- l'acquisto del materiale di cancelleria, ludico e educativo/didattico funzionale all'attività ordinaria e specifica dello standard organizzativo di ogni tipologia di Servizio nel rispetto dei parametri qualitativi dettati dalla normativa vigente.
- l'acquisto di tutti i materiali di consumo necessari, le suppellettili, biancheria, attrezzature e materiali di pulizia ed igienico sanitari e quant'altro necessario per lo svolgimento del servizio non incluso nel verbale di consegna;
- fornire prodotti parafarmaceutici ed igienici (termometro, cerotti, disinfettante, pannolini, salviettine, detersivi, guanti, biberon, ciucci, tettarelle e disinfettante adatto, ecc.) per i bambini e per il personale operante;
- la registrazione giornaliera delle presenze dei bambini iscritti e frequentanti;
- pulizia e lavaggio ordinario e straordinario di pavimenti, pareti, superfici vetrate, infissi, arredi, servizi igienici, suppellettili e materiale didattico.

Il concessionario dovrà osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati durante il periodo di durata del contratto, comprese le ordinanze e Regolamenti del Comune di Massa Martana.



COMUNE DI MASSA MARTANA

PROVINCIA DI PERUGIA

Per tutta la durata del contratto, il concessionario dovrà rispettare anche ogni prescrizione relativa alla sicurezza contro gli incendi (con particolare riferimento alle disposizioni fissate dal Decreto del Ministero degli Interni del 10/03/98 -).

Al termine del contratto il concessionario dovrà riconsegnare all'Amministrazione Comunale l'immobile, e quanto in esso contenuto, nelle medesime condizioni, risultanti dal verbale di consegna iniziale, salvi l'ordinario deterioramento derivante dall'uso e le addizioni effettuate durante il periodo di gestione contrattuale, che rimarranno in proprietà del Comune.

Utenze, imposte e tasse

Nel periodo di consegna della struttura saranno a carico del Concessionario i consumi di energia elettrica, gas, riscaldamento, acqua...

Tutti i materiali forniti devono rispettare la normativa vigente e sono a totale carico e spese della Ditta Aggiudicataria, che si impegna a non produrre inconvenienti nelle forniture che possano compromettere il servizio.

Art. 8 - MODALITA' DI PAGAMENTO

Le rette degli utenti saranno incamerate direttamente dal concessionario.

La liquidazione del contributo comunale avverrà previa verifica della regolarità contributiva e previdenziale (DURC).

Nel caso di inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente, l'Amministrazione comunale si riserva di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento. In caso di mancata regolarizzazione l'Amministrazione comunale potrà applicare le penali previste nel contratto e, nei casi più gravi, risolvere il contratto stesso.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, la prestazione del servizio potrà essere sospesa dal concessionario; qualora quest'ultimo si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicare con raccomandata A/R da parte dell'Amministrazione comunale.

Art. 9 - NORME SULLA SICUREZZA

Il concessionario ha l'obbligo di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori, attenendosi a quanto previsto dalla normativa in materia di "Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.). Ai fini del presente contratto il datore di lavoro è individuato nel legale rappresentante dell'impresa concessionaria.

Il concessionario deve predisporre il documento di valutazione dei rischi per le attività da svolgere, secondo le indicazioni dell'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008.

Il concessionario dovrà quindi provvedere alla totalità degli adempimenti connessi al Documento Unico sulla Sicurezza /valutazione dei rischi (analisi del rischio, valutazione del rischio, programmazione interventi, misure da adottare e tutti gli adempimenti relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro derivanti da enti di vigilanza e da normative, quali estintori, segnaletica per le vie di fuga ed ogni altro adempimento necessario). Considerato che il contratto riguarda attività esercitate in regime di "concessione" gli obblighi di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 sono in capo al concessionario.

Il concessionario dovrà svolgere il ruolo di coordinatore generale dell'intero complesso per tutti gli aspetti della sicurezza.

Il concessionario deve altresì garantire la "gestione delle emergenze" ai sensi degli artt. da 43 a 46 del D.Lgs. n. 81/2008, predisponendo apposito "Piano di emergenza". Dovranno essere designati gli addetti al primo soccorso e antincendio, che devono essere presenti in numero adeguato durante lo svolgimento del servizio. Tra questi sarà nominato un responsabile della sicurezza. I nominativi degli addetti e del



COMUNE DI MASSA MARTANA

PROVINCIA DI PERUGIA

responsabile, con attestazione dell'avvenuta formazione, devono esser forniti al Comune, prima della stipulazione del contratto.

Nel corso della gestione, per garantire un elevato standard di sicurezza, il concessionario deve reperire ogni informazione preventiva atta a mettere in atto e prevedere tutte le precauzioni e i presidi necessari a diminuire situazioni di pericolo.

Art. 10 - OBBLIGHI DELL'IMPRESA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Il concessionario dovrà trasmettere, prima dell'avvio della concessione, l'elenco nominativo degli operatori che verranno impiegati e le relative qualifiche.

Il concessionario dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti, (e se costituita sotto forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci – lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi oggetto della concessione,) tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro.

Il concessionario dovrà, altresì, applicare nei confronti dei propri dipendenti, e se costituita in forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati nell'esecuzione dei lavori oggetto della concessione, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori della impresa affidataria. L'Amministrazione si riserva la facoltà in corso di contratto di richiedere il D.U.R.C. Tutto il personale adibito ai servizi in concessione è sotto la diretta ed esclusiva direzione e responsabilità del concessionario. Lo stesso personale dovrà essere idoneo a svolgere le prestazioni di servizio secondo quanto prescritto dalla normativa in materia e quanto descritto nel Progetto gestionale presentato in sede di gara.

Il concessionario dovrà esibire ad ogni richiesta del Committente il libro di matricola, il libro di paga ed il registro infortuni previsto dalle vigenti norme.

E' fatto obbligo al Concessionario, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di "miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori" di cui al D.lg. 81/ 2008 e delle altre leggi inerenti l'igiene e la sicurezza sul lavoro.

Sono pertanto a carico del concessionario, quale datore di lavoro, tutti gli oneri, obblighi e adempimenti diretti ed indiretti riconducibili alle norme in materia di sicurezza di cui al D.lgs. 81/2008 con esonero del Comune di Massa Martana da ogni e qualsiasi responsabilità.

Sono, inoltre, a carico del Concessionario la predisposizione, aggiornamento, verifica ed attuazione del documento valutazione rischi (D.V.R.) ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Il concessionario dovrà comunicare, in sede di sottoscrizione del contratto, il nominativo del Responsabile Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Tutto il personale adibito al servizio deve essere fisicamente idoneo, professionalmente qualificato e costantemente aggiornato sia in campo professionale che sulle norme di sicurezza e prevenzione in ottemperanza alle leggi vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

Art. 11 - ONERI A CARICO DEL COMUNE

L'Amministrazione Comunale mantiene le proprie funzioni di indirizzo e di vigilanza al fine di valutare la coerenza degli interventi con il capitolato speciale e al progetto gestionale presentato in sede di gara ed al fine di verificare l'attuazione dei programmi personalizzati e delle attività integrate. A tal fine l'Amministrazione comunale provvederà ad una valutazione periodica dell'attività svolta con specifico riferimento agli "Obblighi, responsabilità ed oneri a carico dell'Aggiudicatario" e in base ad incontri periodici da concordarsi.

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di procedere con proprio personale o avvalendosi della collaborazione di soggetti terzi (es. Azienda ASL, Tecnici, ecc.) al controllo periodico, e senza



COMUNE DI MASSA MARTANA

PROVINCIA DI PERUGIA

preavviso, della qualità e quantità del servizio reso. L'Amministrazione Comunale si riserva inoltre la facoltà di effettuare controlli e verifiche anche sullo stato d'uso e mantenimento dei locali e del relativo arredamento. Resta a carico del Comune di Massa Martana la manutenzione straordinaria dell'immobile.

Art. 12 - SCIOPERO E INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

Poiché le funzioni inerenti ai servizi richiesti sono classificate tra i servizi pubblici essenziali, ai sensi della legislazione vigente, la Ditta Aggiudicataria si impegna ad assicurare la continuità del servizio sulla base delle norme che regolano la materia

In caso di sciopero del personale del Concessionario o di altri eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento dei servizi, il Comune dovrà essere avvisato con un anticipo di almeno 48 ore. Il servizio dovrà comunque essere garantito in ogni suo singolo sotto servizio. In questo caso potranno essere concordate con il coordinatore responsabile, in via straordinaria particolari modalità gestionali e organizzative. Il concessionario si impegna inoltre ad accettare le norme vigenti per il funzionamento dei servizi essenziali e a garantire i servizi nella misura ivi prevista.

Art. 13 - RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga a conoscenza nello svolgimento delle prestazioni oggetto della concessione e si impegna a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi altra forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

I dati inerenti i soggetti fruitori del servizio oggetto del presente capitolato sono individuati come "dati personali e sensibili, ai sensi del D.Lgs. 196 del 30.06.2003 e sono pertanto soggetti alla disciplina di tutela definita dallo stesso decreto per cui il gestore per il loro trattamento dovrà porre in essere tutte le misure di sicurezza previste dal citato decreto.

I dati comunicati di cui il gestore viene a conoscenza non potranno essere usati che per le finalità di gestione del servizio.

In relazione al trattamento dei dati personali dei soggetti utenti del servizio il concessionario adotta le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi.

È fatto assoluto divieto al concessionario di comunicare i dati personali e sensibili gestiti in relazione al servizio ad altri soggetti pubblici e/o privati, fatto salvo quando tale comunicazione sia prevista sulla base di norme di legge o di regolamento per adempimenti obbligatori (es. comunicazioni di dati a strutture sanitarie in caso di incidenti o infortuni, ecc.).

Qualora i dati personali, anche sensibili, inerenti ai soggetti utenti del servizio, siano conferiti direttamente dagli stessi al concessionario, questo si impegna a soddisfare gli adempimenti previsti dagli artt.13, 23, 24, 17 e 20 del D.Lgs.196 /2003;

Il concessionario si impegna a rendere noto entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto, il Titolare ed il Responsabile dei trattamenti dei dati in relazione alla propria attività ed alla propria struttura organizzativa e l'eventuale Responsabile per il trattamento dei dati inerenti allo sviluppo del contratto.

Il concessionario è nominato responsabile del trattamento e deve assicurare l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, fermo restando che il concessionario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.

Il concessionario si impegna altresì ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D. Lgs. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza.



COMUNE DI MASSA MARTANA

PROVINCIA DI PERUGIA

ART. 14 - CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto non può essere ceduto a terzi. Eventuali vicende soggettive del concessionario saranno disciplinate ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs 163/2006.

Trattandosi di particolare servizio rivolto a minori non è consentita la sub-concessione dello svolgimento della attività, ad eccezione delle seguenti prestazioni specialistiche o accessorie:

- manutenzione ordinaria della struttura gestita;
- manutenzione delle attrezzature;
- servizio di lavanderia e pulizie straordinarie.

In caso di sub-concessione nei limiti di cui sopra resta comunque il concessionario l'unico responsabile nei confronti dell'Amministrazione comunale dell'andamento complessivo dell'intera concessione e con esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione stessa in ordine ai rapporti contrattuali che il concessionario stipuli con terzi.

Il Concessionario deve altresì garantire che le imprese affidatarie assolvano nei confronti del proprio personale dipendente gli obblighi di cui all'art.9.

Il Concessionario deve garantire altresì il rispetto delle regole di comportamento e decoro previste dal presente capitolato anche da parte del personale di altre imprese eventualmente presenti nella struttura.

Qualora il concessionario intenda sub-concedere a terzi tutte o alcune delle prestazioni sopra elencate è tenuto a comunicare al Comune, prima dell'inizio della prestazione ceduta, i nominativi delle ditte incaricate.

Art. 15 - RICHIAMI E DIFFIDE IN CORSO DI ESECUZIONE

Nel caso il concessionario durante l'esecuzione del servizio dia motivi a più rilievi per negligenze ed inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali, può essere soggetto a diffida e/o a richiami. Nell'ipotesi in cui siano state comminate due o più diffide o richiami e il concessionario continui nelle negligenze ed inadempienze, il Comune di Massa Martana si riserva di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 14.

ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le parti convengono che, oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi del 1456 Codice civile le seguenti fattispecie

- a) Frode, grave negligenza nell'esecuzione del servizio;
- b) Perdita da parte del concessionario dei requisiti per l'esecuzione del servizio quali il fallimento, il concordato preventivo, lo stato di liquidazione coatta o procedimenti avviati per la dichiarazione di una di tali situazioni, la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che impediscono la capacità a contrattare con la P.A.
- c) cessione totale o parziale del contratto;
- d) inosservanza delle norme di legge relative alla sicurezza e di ogni altra norma relativa ai rapporti con il personale dipendente, mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali, nonché di quanto previsto a proposito nel capitolato;
- e) uso diverso dei locali rispetto a quanto stabilito nel capitolato;
- f) gravi danni prodotti a impianti e attrezzature di proprietà del Comune.
- g) non ottemperanza alle prescrizioni dell'Amministrazione Comunale in conseguenza dei rilievi effettuati dai soggetti incaricati;
- h) interruzione non motivata del servizio;
- i) impiego di personale in numero o con qualifiche non sufficienti a garantire il rapporto numerico educatore/bambini;
- j) grave e ripetuta inosservanza delle norme igienico sanitarie.



COMUNE DI MASSA MARTANA

PROVINCIA DI PERUGIA

In ogni caso il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione al concessionario da parte dell'Amministrazione Comunale con lettera raccomandata A/R. La risoluzione del contratto non pregiudica, da parte dell'amministrazione comunale, il diritto di risarcimento per i danni subiti.

In caso di risoluzione del contratto il Comune affiderà il servizio a terzi per il periodo di tempo occorrente per procedere a nuovo affidamento del servizio, attribuendone i costi maggiori al concessionario sempre salvo l'eventuale maggiore danno. Il Comune in caso di risoluzione del contratto, potrà anche rivalersi sul deposito cauzionale prestato per:

- far fronte alle spese conseguenti al ricorso a terzi soggetti, necessario per limitare gli effetti dell'inadempimento ed impedire l'interruzione del servizio;
- coprire le spese di indizione di una nuova gara per il nuovo affidamento del servizio.

Art. 17 - GARANZIE

Ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 ai fini della partecipazione alla gara è richiesta garanzia pari al 2% dell'importo complessivo stimato della concessione da costituirsi con le forme e modalità stabiliti con il medesimo articolo.

A copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel presente capitolato, il concessionario sarà obbligato a costituire una garanzia fidejussoria secondo l'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, pari al 10% dell'importo contrattuale presunto al netto dell'IVA se dovuta, salva la riduzione del 50% secondo il combinato disposto degli artt. 75, comma 7 e 113, comma 1 del medesimo D. Lgs..

In caso di garanzia sotto forma di cauzione o fidejussione assicurativa, l'impresa di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni.

La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:

- a) pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell'Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest'ultima;
- b) rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del c.c..
- c) che l'eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all'Amministrazione garantita;
- d) rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all'art. 1957 c.c.

La garanzia fidejussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dal concessionario, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali: l'Amministrazione avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fidejussoria, oltre che sui corrispettivi mensilmente fatturati, per l'applicazione delle stesse. La garanzia, in ogni caso, verrà escussa solo quando l'ammontare delle penalità non risulti coperto dai corrispettivi mensili.

Fermo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, il concessionario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione.

La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell'affidamento e l'acquisizione, da parte dell'Amministrazione, della cauzione provvisoria. L'appalto sarà di conseguenza aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio.

ART. 18 - ACCERTAMENTO DANNI E ASSICURAZIONI



COMUNE DI MASSA MARTANA

PROVINCIA DI PERUGIA

Il concessionario assume piena e diretta responsabilità gestionale nella realizzazione del servizio affidato, impegnandosi al rispetto delle prescrizioni del presente capitolato, di ogni normativa vigente in materia e di quanto specificamente indicato in sede di gara, mediante autonoma organizzazione e sollevando il Comune di Massa Martana da ogni responsabilità. Il concessionario risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione dei servizi/interventi senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune di Massa Martana. Per i rischi di Responsabilità civile verso Terzi e verso i propri operatori, il concessionario dovrà dimostrare di aver stipulato idonea polizza assicurativa RCT/RCO, da presentarsi prima della stipula del contratto, o dell'avvio dei servizi, se precedente alla stipula, per un periodo almeno pari alla durata dell'affidamento. Tale polizza dovrà, in particolare, garantire il concessionario oltre che il Comune di Massa Martana, contro i danni che, durante lo svolgimento dell'affidamento, in qualsiasi modo e/o maniera possano essere arrecati dai propri operatori a terzi, intendendosi per tali anche i fruitori finali del servizio medesimo ed i loro beni. Il Comune di Massa Martana è espressamente esonerato per qualsiasi evento o danno a cose e persone che dovesse verificarsi nell'espletamento delle attività/prestazioni oggetto dell'affidamento, ivi compresi gli eventuali incendi.

A tale riguardo il concessionario si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivante e connessa alla presente concessione e si obbliga a stipulare con primario assicuratore e a mantenere in vigore per tutta la durata della concessione, suoi rinnovi e proroghe, un'adeguata copertura assicurativa contro i rischi di:

- **Responsabilità Civile verso Terzi (RCT):** per danni arrecati a terzi (tra cui il Comune ed i bambini utenti del servizio nonché gli adulti accompagnatori) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e/o complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura (RCT) dovrà avere massimali non inferiori:

- € 5.000.000,00 per ogni sinistro;
- € 5.000.000,00 per danni a persone (tra cui il Comune ed i bambini utenti del servizio nonché gli adulti accompagnatori);
- € 2.500.000,00 per danni a cose.

La copertura (RCT) dovrà prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a:

- conduzione dei locali, strutture e beni consegnati;
- committenza di lavori e servizi;
- organizzazione di manifestazioni;
- danni a cose in consegna e/o custodia;
- danni a cose di terzi da incendio;
- danni arrecati ai locali, strutture e beni consegnati, anche per fatto dei beneficiari del servizio;
- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il gestore che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo;
- danni arrecati a terzi (inclusi il Comune e i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/o da altre persone che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;
- dovrà inoltre essere prodotta una polizza incendio a conduzione dei locali (valore asilo nido fabbricato € 517.221,21).

La polizza dovrà specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti del servizio ed i terzi. Eventuali danni derivati al personale, utenti e terzi causati dalla struttura possono essere posti a carico del gestore qualora lo stesso non abbia provveduto ad avvisare tempestivamente il Comune di imperfezioni, rotture o simili che potessero essere agevolmente rilevate dal personale in servizio usando della normale diligenza. Il gestore solleva il Comune di Massa Martana da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su



COMUNE DI MASSA MARTANA

PROVINCIA DI PERUGIA

di esso. Le spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti del gestore del servizio ed, in ogni caso, da questo rimborsate.

ART. 19 - CONTRATTO

Prima della stipula del contratto il concessionario deve presentare le cauzioni e polizze richieste.

Al contratto va altresì allegato il Piano Economico finanziario redatto dal Concessionario, dal quale deve risultare l'equilibrio economico finanziario della concessione in base alle prestazioni richieste ed offerte dal concessionario in sede di gara.

Si applica, in quanto compatibile, l'art. 143, comma 7, del D.Lgs. 163/2006. Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa con spese a carico del concessionario. Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, nessuna esclusa, come pure tutte le imposte saranno a carico del concessionario.

Art. 20 - VALIDITA' DELL'OFFERTA. EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO

L'offerta vincola, invece, immediatamente l'impresa aggiudicataria per 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la ricezione dell'offerta stessa ed è irrevocabile per il medesimo periodo secondo il disposto dell'art. 11, commi 7 e 9 del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell' art. 11, comma 12, del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii., l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di ordinare, in casi di urgenza, l'esecuzione anticipata del contratto, in tutto o in parte, all'Impresa aggiudicataria della concessione, che dovrà dare immediato corso alla stessa, attenendosi alle indicazioni fornite nella comunicazione di aggiudicazione. In caso di mancata efficacia del contratto il concessionario avrà diritto soltanto al pagamento dei servizi prestati, valutati secondo i prezzi riportati nell'offerta.

Art. 21 - PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Procedura aperta ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 12.4.2006 n. 163 con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs n. 163/2006, se valutata congrua a favore dell'impresa che avrà ottenuto il miglior punteggio.

I punteggi verranno attribuiti nel seguente modo:

OFFERTA TECNICA: Punti 76

OFFERTA ECONOMICA: PUNTI 24

L'Offerta Tecnica **verrà valutata in base ai seguenti Elementi:**

1) Organizzazione e modalità di espletamento del Servizio educativo migliorativo rispetto alle prescrizioni minime di capitolato basate sull'ipotesi di struttura piena - **max 44 punti** di cui:

a) Organizzazione del personale, turnazione e articolazione dell'orario di ciascuna unità educativa ed assistenziale - (**max 12 punti**)

b) Organizzazione dell'attività destinata all'uso degli strumenti quali l'osservazione, la programmazione, la verifica, la documentazione, la predisposizione dei materiali e strumenti per i laboratori educativi e per il lavoro collegiale, ecc .con indicazione del monte ore previsto a tali scopi; **(max 12 punti)**

c) Organizzazione dell'attività finalizzata all'accoglienza, alla conoscenza del bambino e alla partecipazione e coinvolgimento delle famiglie; **(max 10 punti)**

d) Organizzazione del servizio in relazione alle attività volte all'integrazione con i servizi presenti nel territorio finalizzati alla continuità educativa(ad es. con le insegnanti delle scuole dell'infanzia e con gli altri servizi per la prima infanzia presenti nel territorio) **(max 10 punti)**

2) Organizzazione del personale volta a perseguire la continuità del servizio- **max 12 punti** di cui:

a) modalità di turnazione e sostituzione. Sistemi per limitare il turn-over – **max 6 punti**;



COMUNE DI MASSA MARTANA

PROVINCIA DI PERUGIA

- b) disponibilità ad assumere il personale operante nella struttura, ferma restando l'eventuale risoluzione del rapporto di lavoro con l'impresa cessante - **max 6 punti**;
- 3) Percorso formativo che si intende attuare a favore degli educatori per il periodo di durata della concessione- **max 10 punti**
- 4) Utilizzo di propri sistemi di valutazione della qualità del servizio e sulla qualità del rapporto con l'utente (indagini customer satisfaction) - **max 6 punti**
- 5) Piano di Promozione del Servizio (depliants, manifesti, ecc) - **max 4 punti**

L'Offerta economica indicante:

- il ribasso percentuale da applicarsi sull'importo del contributo comunale come previsto nel piano-economico finanziario di stima, escluso il servizio mensa, (**Max 24 punti**) sarà valutata in base alla seguente formula:

Punti da attribuire all'offerta $x = \text{Ribasso offerta} \times \text{Massimo ribasso offerto} \times 24$

Il servizio sarà aggiudicato alla Ditta offerente che avrà ottenuto il maggiore punteggio finale dato dalla somma dei punti dall'offerta tecnica e i punti dell'offerta economica.

All'offerta economica dovrà essere allegato **IL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO** redatto dal concorrente a dimostrazione del perseguimento dell'equilibrio di gestione.

Non sono ammesse offerte in aumento.

Si procederà anche in caso di una sola offerta valida.

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI AL PROGETTO GESTIONALE

I punteggi di cui ai precedenti numeri 1 - lettera a,b,c,d - 2 - lettera a, 3 verranno attribuiti secondo il sistema di cui all'allegato P al DPR 207/2010 punto II, mediante il criterio di attribuzione dei coefficienti di cui al medesimo allegato lettera a), punto 4 (media dei coefficienti da 0 a 1 attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari).

A tal fine si stabilisce che verrà attribuito:

il coefficiente pari a 0 in presenza di nessuna proposta;

il coefficiente pari a 0,1 in presenza di una proposta avente pochi effetti positivi;

il coefficiente pari a 0,2 in presenza di una proposta avente mediocri effetti positivi;

il coefficiente pari a 0,3 in presenza di una proposta appena accettabile;

il coefficiente pari a 0,4 in presenza di una proposta accettabile;

il coefficiente pari a 0,5 in presenza di una proposta molto accettabile;

il coefficiente pari a 0,6 in presenza di una proposta discreta;

il coefficiente pari a 0,7 in presenza di una proposta buona;

il coefficiente pari a 0,8 in presenza di una proposta molto buona;

il coefficiente pari a 0,9 in presenza di una proposta eccellente;

il coefficiente pari a 1 in presenza di una proposta perfetta.

Una volta calcolata la media aritmetica tra i coefficienti attribuiti dai singoli commissari si procederà rapportando ad 1 (uno) l'offerta che ha raggiunto il maggior coefficiente medio e proporzionando gli altri tramite la seguente formula:

$$rij = xij/xjmax$$

dove:

rij = coefficiente del concorrente i-esimo per l'elemento di valutazione j

xij = valore raggiunto dal concorrente i-esimo per l'elemento di valutazione j

xjmax = valore massimo offerto per l'elemento j

I coefficienti così ottenuti saranno poi moltiplicati per i punteggi massimi attribuibili a ciascun elemento.



COMUNE DI MASSA MARTANA

PROVINCIA DI PERUGIA

Tutti i calcoli saranno effettuati arrotondando le cifre alla seconda decimale.

Per l'elemento 2 lettera b si attribuirà il punteggio di 6 punti a chi manifesta la disponibilità ad assumere il personale operante nella struttura;

Per l'elemento 4 si attribuirà il punteggio di 4 punti a chi offre l'indagine del "customer satisfaction".

Per l'elemento 5 si attribuirà il punteggio di 4 punti a chi predispone un piano di promozione del servizio.

Per l'individuazione e la verifica delle offerte anormalmente basse si applicano le disposizioni previste dall'art.86, 87 e 88 del D.lgs. n.163/2006.

L'attribuzione dei punteggi e l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, sarà effettuata da apposita commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 84 del D.lgs. n.163/2006.

Resta ferma la disciplina di cui all'art. 81, comma 3, del D.Lgs.n.163/2006;

L'amministrazione si riserva di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta valida.

Si precisa che il servizio asilo nido rientra tra quelli elencati nell'allegato II B del D.Lgs. 163/2006 e che trattasi di concessione di servizio pubblico di cui all'art. 30 del D. Lgs. 163/2006 pertanto la procedura di aggiudicazione non è soggetta a tutte le disposizioni del codice dei contratti.

Art. 22 - OBBLIGHI DEL GESTORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La società affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. La società affidataria si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Perugia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria." Il mancato utilizzo per parte del gestore del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni nei termini e per gli effetti di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 23 - CONTROVERSIE

Qualunque contestazione o vertenza che dovesse insorgere fra le parti sulla interpretazione o esecuzione del contratto, sarà definita dal Giudice Ordinario. Foro competente Spoleto. E' esclusa la competenza arbitrale.

Art. 24 - RIFERIMENTI AD ALTRE NORME

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si farà riferimento alle disposizioni normative vigenti in materia.

Art. 25 - SPESE

Il contratto sarà soggetto a registrazione a tassa fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 131/86. Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto, sia contrattuali sia fiscali, sono e saranno a carico del Concessionario.